

Estinzione del processo - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 132 del 05/01/2025 (Rv. 673495-01)

Giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo - Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione.

Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 132 del 05/01/2025 (Rv. 673495-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_129_2